

CONVENZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000, TRA I COMUNI DI TORTOLÌ, GIRASOLE, LOTZORAI E VILLAGRANDE STRISAILI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DAL COMMA 534 ESEGUENTI DELLA L. N. 234/2021

Procedura per la richiesta dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31 dicembre 2021)

PREMESSO CHE i seguenti Comuni, qui rappresentati dai rispettivi Sindaci, intervengono in forza di provvedimenti autorizzativi adottati dai rispettivi Consigli Comunali, le cui deliberazioni si intendono parti integranti della presente convenzione seppur non materialmente allegate alla stessa:

COMUNE DI TORTOLÌ, indicato e nominato in tutte le deliberazioni come **Comune capo fila**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco Giampaolo Massimo Cannas nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via G. Garibaldi n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale 00068560911;

COMUNE DI GIRASOLE, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/__, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco Congiu Gianluca, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale _____;

COMUNE DI LOTZORAI, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/__, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco Cesare Mannini, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale _____;

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/__, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco Alessio Seoni, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale _____;

PREMESSO CHE

- la Legge 30/12/2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, all'art. 1 dispone che:

- **Comma 534:** Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
 - **Comma 535:** Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
 - a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
 - b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.
 - **Comma 536:** Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
 - a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:
 - 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
 - 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
 - 3) mobilità sostenibile;
 - b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
 - c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.
- i Comuni di Tortolì, Girasole Lotzorai e Villagrande Strisaili, a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato l'intenzione di formulare – in maniera associata, individuando nel Comune di Tortolì l'Ente capofila – una richiesta per l'ottenimento di contributi, ai sensi della disposizione di legge suddetta, finalizzati a realizzare un progetto coordinato per:
- A - Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico.

B.1 - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali.

B.2 - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi educativi e didattici.

B.3 - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare riferimento alla promozione delle attività culturali e sportive.

C - Mobilità sostenibile

meglio descritto nell'allegato "A" alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

- gli stessi Comuni, in caso di ammissione a contributo della richiesta, hanno manifestato pure l'intenzione di gestire, sempre in forma associata, le fasi di gestione della spesa e delle entrate derivanti dal finanziamento ottenuto, per favorire un'azione coordinata dei rispettivi uffici, definire i termini della condivisione del progetto che si vuole realizzare, individuare gli obblighi reciproci che i Comuni interessati dovranno rispettare nell'attuazione del medesimo progetto;
- la popolazione complessiva derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni alla data del 1° gennaio 2021, per come rilevati dal sito internet dell'ISTAT, è pari a 17.344 abitanti (così dati: Tortoli 10.969 abitanti, Villagrande Strisaili 2997 abitanti, Lotzorai 2.100 abitanti, Girasole 1278 abitanti) e, quindi, superiore al limite minimo di 15.000 stabilito dalla norma;
- l'art. 30 del D. Lgs 267/2000 prevede tra le varie forme associative tra Enti lo strumento della convenzione per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, la quale deve stabilire:
 - Come riportato al comma 2: *“i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie...”*.
 - Come riportato dai commi 3 e 4: *“...Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
 - *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti...”*
- per l'indicato scopo, ciascuno dei Comuni interessati, con le deliberazioni consiliari appresso indicate, ha approvato lo schema di convenzione ex artt. 30 del T.U. Enti Locali (D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.) da cui è tratto il presente atto ed ha autorizzato il rispettivo Sindaco pro tempore per la relativa sottoscrizione:
 - Comune di Tortoli: deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
 - Comune di Villagrande Strisaili: deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
 - Comune di Lotzorai: deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
 - Comune di Girasole: deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina l'esercizio da parte dei comuni qui costituiti delle azioni indicate nei commi 534, 535, 536 dell'art. 1 della legge 30/12/2021, n. 234, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*.

Le azioni, che ricomprendono l'adozione di tutte le misure e provvedimenti ritenuti necessari, sono finalizzate alla gestione associata di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dei comuni qui costituiti come meglio indicato e descritto nell'allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione esplicherà i propri effetti fino alla conclusione di ogni procedimento afferente a quanto in oggetto e non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga anche per gli esercizi successivi a quello in cui è stata approvata e adottata dagli enti qui costituiti. La convenzione si scioglie automaticamente nel caso in cui i progetti che verranno presentati non saranno approvati e finanziati.

Art. 3 – Delega delle funzioni

Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione della presente convenzione, anche mediante la definizione e la sottoscrizione di accordi attuativi secondo le esigenze politico-amministrative via via riscontrate o emerse nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 5.

Le parti curano l'organizzazione necessaria ed operano attuando la massima semplificazione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori e per la celere conclusione dei procedimenti amministrativi.

Gli enti qui costituiti individuano il **Comune di Tortoli** come **comune capofila** delegandone gli organi competenti all'assunzione di ogni deliberazione o determinazione e a provvedere ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, che siano funzionali a quanto in oggetto. Il Comune di Tortoli è quindi individuato quale soggetto attuatore unico degli interventi di cui alla presente convenzione.

In particolare, all'Ente capofila compete:

- la presentazione della richiesta di finanziamento;
- l'approvazione dei progetti;
- la gestione della spesa e delle entrate derivanti dal finanziamento ottenuto;
- l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (appalto, esecuzione delle opere e rendicontazione delle stesse, ecc.);
- il monitoraggio degli interventi secondo le modalità previste dallo specifico bando, l'effettivo avanzamento e gli eventuali scostamenti;
- garantire le attività previste in capo al RUP, il monitoraggio e l'inserimento dei dati secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del sistema previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22.02.2022, in modo da permettere una efficace trasmissione degli stati di avanzamento lavori e regolare esecuzione e rendicontazione finale;
- trasmettere al Ministero dell'Interno tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese;
- segnalare ai Comuni sottoscrittori della presente convenzione e al Ministero dell'Interno eventuali criticità;

fermo restando che gli Enti sottoscrittori sono tenuti a mettere a disposizione, ove occorrente, le risorse umane e strumentali necessarie per l'attuazione di quanto sopra e di quanto indispensabile al miglior espletamento dei compiti attribuiti.

Art. 4 – Progettazione degli interventi e delle azioni di gara

Il Comune di Tortolì, in qualità di comune capofila, mediante i propri organi e i propri Responsabili di Servizio approverà tutti i progetti e adotterà tutti i provvedimenti necessari alla loro realizzazione e gestione, compresi i relativi atti di gestione della spesa e delle relative entrate derivate da finanziamenti ottenuti nell'ambito delle normative in oggetto.

Art. 5 – Forme di consultazione

La presente convenzione è soggetta a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un suo aggiornamento, da parte degli Enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione. All'uopo il Sindaco del Comune capofila convoca incontri, tra tutti i Sindaci degli Enti aderenti, per consultazioni in merito all'andamento della gestione associata e per l'assunzione di eventuali decisioni o provvedimenti.

Art. 6 – Responsabile del Procedimento

Prima dell'adozione di progetti o di relativi piani finanziari, escludendo le azioni e i provvedimenti di dettaglio che rimangono di esclusiva competenza del comune capo fila, il RUP individuato nel personale del Comune di Tortolì procederà alla trasmissione dei progetti al Comune nel cui territorio ricade l'intervento. Il progetto sarà sottoposto alla preventiva approvazione dell'organo competente. L'approvazione dovrà contenere l'esplicita autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

Le deliberazioni degli organi competenti dovranno avvenire nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi relativi ai singoli interventi.

Art. 7 - Quantificazione delle risorse

Il Comune di Tortolì, in qualità di comune capofila, approverà i progetti e i relativi piani finanziari. Le risorse necessarie per le azioni saranno da trovarsi esclusivamente all'interno degli ambiti dei finanziamenti previsti dalle norme in oggetto. Qualora si rendano necessarie ulteriori spese, queste spese saranno poste a capo del Comune nel cui territorio ricadrà l'intervento oggetto di finanziamento.

Nel limite complessivo del finanziamento massimo richiedibile, pari ad € 5.000.000,00, gli Enti sottoscrittori della presente convenzione concordano di ripartire le somme nella seguente misura:

Comune di Tortolì	€ 3'100'000
Comune di Girasole	€ 350'000
Comune di Lotzorai	€ 600'000
Comune di Villagrande Strisaili	€ 950'000
TOTALE	€ 5'000'000

Nel caso di finanziamento inferiore, si procederà a una rimodulazione proporzionale degli importi sopraindicati.

Art. 8 – Ritiro anticipato delle deleghe conferite ed eventuale recesso

Qualora qualsiasi ente aderente intenda ritirare le deleghe conferite durante la vigenza della presente Convenzione per proprie determinazioni, resta a carico dell'ente medesimo, fino alla fine dell'esercizio finanziario in corso, l'onere relativo a quanto già impegnato, nonché la quota parte computabile delle attività integrate in atto, secondo quanto previsto al precedente articolo.

Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione con deliberazione consiliare opportunamente motivata da assumere non oltre il 30 giugno di ogni anno e da trasmettere in copia, con formale comunicazione mediante posta elettronica certificata, agli altri Enti aderenti. In tal caso il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo, fermo restando a carico dell'Ente recedente l'onere relativo a quanto già impegnato a suo carico dal Comune capofila.

Inoltre, la convenzione potrà essere risolta anticipatamente qualora vi sia la volontà espressa di tutti i Comuni convenzionati da esprimersi con le modalità di cui al precedente comma. Lo scioglimento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo, fermo restando a carico di ciascun Ente l'onere relativo a quanto già impegnato a suo carico dal Comune capofila o gli altri oneri che saranno individuati e ripartiti da quest'ultimo a consuntivazione delle spese afferenti la gestione di cui alla presente convenzione.

Il ritiro anticipato delle deleghe e il recesso dalla presente convenzione escludono la possibilità di intervenire in ogni decisione del comune capofila che dovesse revocare ed eliminare interventi, con apposite varianti progettuali, a favore dell'ente che recede dalla convenzione.

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti in dipendenza dell'esecuzione della presente convenzione saranno risolte, prioritariamente, in modo amichevole e bonario. In caso di disaccordo le parti faranno riferimento al giudice del foro competente di Biella.

Art. 9 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti in dipendenza dell'esecuzione della presente convenzione saranno risolte, prioritariamente, in modo amichevole e bonario. In caso di disaccordo le parti faranno riferimento al giudice del foro competente di Biella.

Art. 10 - Esenzioni per bollo e registrazione

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Il Comune capofila è responsabile del trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per quanto di competenza delle funzioni e dei servizi svolti dall'Ufficio unico comunale associato.

Comune di Tortolì

Comune di Girasole

Comune di Lotzorai

Comune di Villagrande Strisaili